



*Consiglio Nazionale Forense*



## PROGETTO LAMPEDUSA

*Parere del 2 agosto 2014 a cura del Gruppo di studio del Progetto Lampedusa*

### I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DIRITTI E TUTELE

*“Ciclope, mi chiedi il nome famoso ed io ti dirò: tu dammi come hai promesso il dono ospitale.*

*Nessuno è il mio nome. Nessuno mi chiamano mia madre e mio padre e tutti gli altri compagni”*

*Dissi così, lui subito mi rispose con cuore spietato:*

*“Per ultimo io mangerò Nessuno, dopo i compagni, gli altri prima: per te sarà questo il dono ospitale”*

*Odissea, canto XI*

**Sommario:** **I.** Premessa, p. 1; **II.** Analisi dei dati, p. 3; **III.** Le fonti e la prassi: le raccomandazioni, p. 6; **IV.** L'identità del minore straniero non accompagnato: diritto al nome, procedure di identificazione, competenze, p. 7; **V.** L'accoglienza del minore straniero non accompagnato, p. 11; **VI.** Il permesso di soggiorno durante e dopo la minore età, p. 16; **VII** L'autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 18, C. 6, T.U.I. dello straniero sottoposto ad esecuzione penale durante la minore età, p. 17; **VIII.** Considerazioni conclusive, p. 18.

#### **I. Premessa**

Il presente parere vuole offrire un quadro quanto più esaustivo e chiaro delle norme che sanciscono i diritti dei minori stranieri non accompagnati nonché delle procedure adottate - o che sarebbe auspicabile siano adottate - al fine della tempestiva, corretta ed uniforme applicazione delle tutele previste.

---

PRESIDIO AVVOCATURA – LAMPEDUSA

Tel. (h. 24) +39 334.8202183 – Tel. +39 331.2304819

Email: [presidio@scuolasuperioreavvocatura.it](mailto:presidio@scuolasuperioreavvocatura.it)

**Un milione di profughi** in attesa di prendere il mare - nonostante il Mediterraneo sia tristemente noto come: un mare di vittime dell'immigrazione <sup>i</sup> - rappresentano una drammatica emergenza per fronteggiare la quale occorre porre in essere quella rinnovata *governance* di recente auspicata in sede istituzionale, a livello nazionale<sup>ii</sup> e comunitario<sup>iii</sup>, che tenga conto delle criticità evidenziate dagli organismi sovranazionali e delle conseguenti raccomandazioni<sup>iv</sup>.

Già nel 2011 **Amnesty International** denunciava che il Governo italiano ignorava le leggi e le convenzioni internazionali a tutela dei minori <sup>v</sup> *“che non sono neppure identificati, ma abbandonati a loro stessi e alla cura di pochi eccezionali volontari. Minori che avrebbero diritti, almeno sulla carta. Il diritto di essere accolti, sfamati, tutelati, integrati, affidati, protetti. Minori che non hanno niente. Nessuna istituzione che si curi di loro, nessuna accoglienza, neppure un materasso o delle coperte, neppure una doccia o un pasto caldo, neppure una identità. Tantomeno diritti.”*

Pure il Preambolo alla **proposta di legge n. 1658 del 4 ottobre 2013** <sup>vi</sup>, nel richiamare l'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (21 aprile 2009), riferisce di come l'Italia affronti l'emergenza senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti.

Appena qualche giorno fa il Forum Consultivo sui diritti fondamentali di Frontex <sup>vii</sup> nel suo *“First annual report of the Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights 2013”* ha evidenziato l'urgenza di una maggiore concentrazione sui diritti fondamentali e la necessità di incrementare le attività legate a queste tematiche ed afferma che finora si sono rivelate esigue, isolate, distinte e autonome piuttosto che parte integrante del programma Frontex.

Il Forum Consultivo esorta Frontex a creare, all'interno dell'agenzia stessa, un'area che s'impegni per garantire la tutela dei diritti umani in applicazione dell'art. 2 del Regolamento Eurosur che dispone che: *“Gli Stati Membri e l'Agenzia devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare i principi di non respingimento e di rispetto della dignità umana e della protezione dei dati, nell'applicare il Regolamento. Devono dare priorità ai bisogni speciali di bambini, minori non accompagnati, vittime di traffico di esseri umani, persone bisognose di urgente assistenza sanitaria, persone bisognose di protezione internazionale, persone in pericolo in mare e altre persone in una situazione particolarmente vulnerabile”*. Il Forum Consultivo raccomanda a Frontex fra l'altro:

1. di coordinare la cooperazione con gli Stati Membri al fine di salvare le vite dei migranti, obiettivo del Regolamento;

2. di prestare più attenzione e astenersi da qualunque generalizzazione e giudizio come i riferimenti all'immigrazione "illegale" (che il testo finale tuttora utilizza): gli immigrati sono ancora descritti come persone che usano il sistema di asilo per entrare nel territorio UE;

3. di consultare le organizzazioni della società civile e altre autorità competenti nell'ambito delle misure protettive per persone vulnerabili come bambini e vittime di traffico di esseri umani.

Altrettanto gravi sono le criticità evidenziate nel **rapporto dell'UNHCR del marzo 2014**<sup>viii</sup> così come puntuali sono le raccomandazioni che l'organismo internazionale formula, in maniera specifica ed estremamente dettagliata, sulle procedure per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati.

La frammentarietà e la disorganicità della normativa si riflette, secondo UNHCR, in una disomogeneità di prassi a livello nazionale e locale e nell'applicazione parziale dei principi e delle garanzie in tema di accertamento dell'età con il conseguente rischio della violazione dei diritti umani.

Le procedure previste non rispettano il principio dell'interesse superiore del fanciullo<sup>ix</sup> né il principio di proporzionalità secondo cui ogni misura presa da un'autorità pubblica che ha un impatto sui diritti umani fondamentali deve essere appropriata al raggiungimento dell'obiettivo, necessaria per il suo raggiungimento, ragionevole.

Nel corso del presente parere, dopo un breve cenno sui dati e le maggiori fonti, saranno trattati gli aspetti più problematici relativi ai minori stranieri non accompagnati ossia la loro identificazione, l'accoglienza ed i permessi di soggiorno.

## **II. Analisi dei dati**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fine luglio 2013, nel *Report nazionale minori stranieri non accompagnati*, registra la presenza in Italia di 7.402 minori non accompagnati non richiedenti asilo, di cui 1.452 irreperibili<sup>x</sup>.

Il dato sugli irreperibili appare allarmante ed è già di per sé indicativo di una insufficiente gestione dell'accoglienza. Inoltre, in questo report mancano i dati su:

a) Minori richiedenti asilo (che secondo i dati del 2012 forniti dal Ministero dell'Interno ammontavano a 970).

b) Minori che transitano dall'Italia senza registrarsi presso le autorità (per paura di non potersi spostare in altri paesi europei).

c) Minori migranti e richiedenti asilo erroneamente identificati come adulti.

Per velocizzare e ottimizzare le procedure di riconoscimento, d'identificazione e di assistenza è importante tener conto soprattutto dei casi molto frequenti in cui il riconoscimento della minore età dei migranti risulta problematico.

Andrà, altresì, considerato che molti minori non accompagnati giungono in Italia privi di documenti per numerose ragioni, tra cui:

a) Le situazioni di apolidia<sup>xi</sup> in cui non è mai stato rilasciato alcun documento d'identità.

b) In molti paesi non tutti i bambini e le bambine sono registrati alla nascita. Secondo l'UNICEF – il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, nei paesi in via di sviluppo meno della metà dei bambini e delle bambine sotto i cinque anni viene registrato alla nascita.<sup>xii</sup>

c) La diversità dei calendari fa sì che alcuni minori non sappiano indicare la propria data di nascita o la propria età.

L'analisi del dato appena descritto può ulteriormente essere integrata con quello elaborato da **Save the Children<sup>xiii</sup>** nel suo **DOSSIER MINORI MIGRANTI IN ARRIVO VIA MARE 2013**.

L'ONG, da tempo impegnata per la tutela dei minori, registra, nel corso del 2013 un considerevole aumento del numero di migranti approdati sulle coste meridionali d'Italia ossia **40.244**, rispetto ai 12.542 migranti giunti tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2012. Tra questi, 5.273 sono donne (1.078 nel 2012) e **7.928 sono minori (2.123 nel 2012)**.

L'ONG riporta l'intensificarsi della migrazione minorile di più di dieci volte superiore rispetto all'anno precedente relativamente ai bambini in nucleo familiare (2.974/282) e di **quasi tre volte superiore per quanto concerne i minori non accompagnati (4.954/1.841)**.

Rispetto alla nazionalità dei minori si rileva che la quasi totalità (2.331) di quelli in nucleo familiare sono siriani, mentre la maggior parte dei **minori non accompagnati sono siriani (1.192), egiziani (1.099), somali (816) ed eritrei (611)**.

La Sicilia e, in particolare, l'isola di Lampedusa, rappresenta il principale punto di approdo per i migranti.

Mettendo i dati a confronto si dà conferma dell'aumento anche a livello regionale verificatosi dal 2012 al 2013: i 7.949 migranti (di cui 826 donne e **1.041 minori**) arrivati sulle coste siciliane nel 2012, sono arrivati nel 2013 a 35.410, di cui 4.816 sono donne e **6.831 minori**.

Dalle notizie riportate dall'Ansa, confermate dal sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini, nel 2012 (tra il 18 e il 29 agosto) settantasette sono stati i minori (senegalesi, eritrei, somali, gambiani, del Mali) tra i 12 ed i 17 anni, provenienti dalla Libia ed ospiti nel Centro di accoglienza e così anche nel gennaio 2013 molti erano i minori presenti in condizioni assolutamente inadeguate ed in promiscuità con gli adulti, nonostante l'obbligo di identificarli entro poche ore, collocarli in un luogo sicuro, segnalarli per l'accoglienza e la tutela.

La lettura dei numeri rende in tutta la sua evidenza la complessità delle previsioni del Piano Nazionale predisposto ai sensi del Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 per la gestione efficiente di un sistema sia di prima che di seconda accoglienza (SPRAR) che tuteli la dignità ed i diritti dei minori stranieri non accompagnati e preveda procedure puntuali, snelle ed uniformi. Rende del pari evidente come sia ormai indispensabile, oltre che necessario, attuare gli auspicati interventi per il rafforzamento delle risorse umane all'interno delle Istituzioni, in particolare dotando i servizi sociali dei Comuni, dei Tribunali dei Minorenni, delle aziende sanitarie di personale qualificato ed adeguatamente informato e formato per la cura dei minori stranieri (le criticità segnalate nel Rapporto UNHCR 2014 riguardano anche la carenza di mediatori linguistici e culturali).

In conclusione, è utile sottolineare come l'accoglienza e la cura dei MSNA non è affatto una *situazione impossibile* se si raffronta il loro numero con quello dei procedimenti di adozione internazionale in corso, stimati in circa 2.300, e si consideri il numero delle famiglie disponibili all'affido, e ciò solo in Italia, e senza considerare il contributo, non irrilevante, che sicuramente verrebbe dal resto degli Stati dell'Unione Europea se il Piano Nazionale ed il Piano d'Azione di Frontex fossero strutturati in modo adeguato e, soprattutto, sinergico.

### **III. Le fonti e la prassi: le raccomandazioni**

La prima difficoltà che ci si trova davanti al momento di affrontare le questioni giuridiche che ineriscono il trattamento dei minori stranieri non accompagnati è quella di un ginepraio di norme non solo interne ma soprattutto internazionali e comunitarie tra cui districarsi per poter prospettare una applicazione delle stesse che garantisca effettività ed efficacia.

La sintesi che segue è stata incentrata partendo dalla parola chiave “minore o fanciullo”, secondo la definizione data dalla Convenzione (ONU) sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, resa esecutiva in Italia con L. 176/1991, e specificata, quanto alla definizione di minori stranieri non accompagnati, anche alla luce di quella di minori richiedenti protezione individuata dalla Risoluzione n. 97/C211/03 del Consiglio del 26 giugno 1997.

Va tenuto conto del principio di cui all’art. 10 della Costituzione, in base al quale allo straniero ed in particolare al minore straniero che si trova sul territorio dello Stato italiano è applicabile la giurisdizione italiana e le norme del suo ordinamento.

Nella consapevole riserva di non poter essere esaustivi, quale utile completamento la ricerca delle fonti è stata arricchita dal richiamo alle **Raccomandazioni dell’UNHCR** del marzo 2014 specificamente su *“L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia”* e delle **Buone pratiche** che risultano essere state attuate con l’Accordo stipulato il 14 maggio 2012 a Bergamo inerente *“Procedure e modalità uniformi per l’affidamento dei minori stranieri con o privi di riferimenti parentali”* e con le *“Linee operative per promuovere la regolarità del soggiorno dei minori e dei giovani adulti stranieri”*, approvate dalla Regione Piemonte il 7 novembre 2012.

Questi documenti trovano ulteriore riscontro e conferma nel recente Accordo in sede di Conferenza Unificata sul Piano Nazionale Accoglienza, del 10 luglio 2014 che, valorizzando le competenze istituzionali, prevede in particolare per i minori stranieri non accompagnati l’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione per lo snellimento delle procedure di identificazione ed accoglienza.

#### **IV. L’identità del minore straniero non accompagnato: diritto al nome, procedure di identificazione, competenze**

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, si intende per minore *“ogni essere umano al di sotto dei 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”*.

Il minore straniero non accompagnato viene definito dall'art. 1, d.P.C.M. 535/1999 come *“il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”*<sup>xiv</sup>.

L'identificazione dei minori stranieri non accompagnati è un loro diritto ed è un dovere dello Stato che si aggiunge a quello di averne cura.

Chiunque trovi un minore non accompagnato - ma ovviamente anche lo stesso minore - può recarsi presso la pubblica autorità (ad esempio un ufficio di servizio sociale territoriale, un commissariato di polizia o una stazione dei carabinieri) perché questa proceda ex art. 403 c.c. collocando il minore in **luogo sicuro**.

In questa prima fase il Comune, nel cui territorio il minore si trova, ha l'obbligo giuridico di provvedere: in particolare sarà un servizio sociale territoriale a collocare in via d'urgenza il minore presso una comunità di accoglienza; senza che ciò comunque escluda, in futuro, migliori soluzioni, come l'affidamento del minore a parenti od anche a terzi affidatari.

Dopo aver collocato in via d'urgenza il minore, l'ente locale dovrà procedere alle necessarie **segnalazioni** al competente ufficio per i minori non accompagnati presso la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del lavoro e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per l'accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore oppure al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela.

Al rintraccio e alla collocazione provvisoria del minore in una struttura di accoglienza consegue l'applicazione dell'art. 3 della L. 184/1983, norma che prevede l'esercizio provvisorio dei poteri tutelari in capo al legale rappresentante della struttura di accoglienza sino a che non sia nominato un tutore dall'autorità giudiziaria, alla quale lo stesso soggetto onerato della tutela provvisoria deve proporre istanza affinché provveda in tal senso.

Ai sensi dell'art. 2, c. 7, T.U.I. *“l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare*

*più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di...tutela dei minori”*, salvo il caso in cui si tratti di minore richiedente la protezione internazionale (sul regime di tutela di tale categoria di soggetti si tornerà più avanti).

**L’identificazione del minore**, l’accertamento della sua età, specialmente se non abbia documenti affidabili, e la raccolta di tutte le informazioni rilevanti che riguardino lui e i suoi familiari o parenti sono incombenze necessarie sin dalla prima fase di accoglienza.

La normativa interna ed internazionale (art. 8 Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989) sancisce tra i diritti del minore quello di preservare la propria identità.

Il rispetto di questo diritto passa attraverso l’attuazione di una corretta procedura di ascolto del minore (con l’ausilio di mediatore preferibilmente di madrelingua) e di informazione.

Nel rispetto delle norme interne (artt. 6 e 9 c.c., 10 e 22 Cost.) il minore straniero ha diritto al nome (che dichiara di avere) ed ha diritto a non esserne privato.

Il nome costituisce, infatti, elemento della diritto all’identità personale (in dottrina De Cupis 1949, Il diritto all’identità personale) e trova specifica tutela sia nella legislazione speciale (Legge 31 dicembre 1996 n.675) che in numerose pronunzie della giurisprudenza (a partire da Cassazione 13.7.1971 n.2242 caso Veronesi).

Per l’identificazione del minore straniero non accompagnato la norma di riferimento è quella di cui all’art. 5, c. 3, d.P.C.M. n. 535/1999, ove è previsto che l’identità del minore sia accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del paese di origine del minore.

Il minore sarà quindi sottoposto a **rilievi foto dattiloscopici e segnaletici** da parte dell’autorità di polizia. Tale adempimento costituisce un passaggio amministrativo necessario sia per verificare la presenza di denunce di scomparsa dei minori che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Nelle ipotesi di **dubbio sulla minore età** del ragazzo (o per mancanza di documenti di identità o per l’inaffidabilità palese degli stessi) dovrebbe innanzitutto valere il principio generale, affermato dall’art. 8 DPR 22.9.1988 n.448 sul processo penale minorile, secondo cui *“qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”*.



Le direttive del Ministero dell'Interno, in argomento, sono nel senso di ricorrere ad eventuali esami auxologici e “*a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici*” (cfr. Ministero dell'Interno, circolare del 9 luglio 2007).

Più di recente è stato elaborato il “*Protocollo per l'Accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'approccio multidimensionale*” del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, c.d. “Protocollo Ascone”, trasmesso al Ministero Interno in data 29.4.2012, che richiama alcuni principi fondamentali in materia di accertamento dell'età tra cui la necessità di introdurre una procedura uniforme, di indicare sempre il margine di errore, di favorire un approccio multidisciplinare e multidimensionale affiancando agli esami medici il colloquio ed una valutazione psicologica, il ruolo dell'autorità giudiziaria, l'importanza del mediatore culturale, la necessità di individuare strutture pubbliche dotate di personale specializzato.

Purtroppo, il Protocollo – come osservato dal Save the Children <sup>xv</sup>– non è operativo.

È utile richiamare in questa sede un recentissimo documento (redatto nel marzo 2014) dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (**UNHCR**), Rappresentanza per il Sud Europa, contenente una serie di precise **raccomandazioni** sui metodi da utilizzare per l'accertamento dell'età del minore straniero.

Nel citato documento viene innanzitutto riaffermata l'esigenza di adottare modalità di accertamento dell'età olistiche e multidisciplinari, il meno invasive possibile e rispettose dei criteri e delle garanzie a tutela del minore.

I primi metodi analizzati dall'Alto Commissariato sono quelli che facilitano la partecipazione del minore e tengono conto di aspetti legati al bagaglio personale e socio-culturale della persona:

-raccolta e analisi di documenti: i documenti utili ad accertare l'età possono includere, tra gli altri, il passaporto, la carta d'identità, il certificato di nascita, certificati scolastici, documenti clinici ed altre attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere che possono essere presentati dal minore o raccolti attraverso una varietà di fonti;

-raccolta e analisi di informazioni atte a fornire indicazioni sulla data di nascita o l'età attraverso colloqui approfonditi con il minore; diverse possono essere le figure coinvolte, tra cui i mediatori linguistici (preferibilmente di madre lingua), i funzionari di pubblica sicurezza, gli

assistenti sociali e gli operatori di organizzazioni che forniscono servizi per conto di amministrazioni locali;

-valutazione del livello di maturità psico-sociale, cognitiva o comportamentale.

I metodi senz'altro più utilizzati sono però i seguenti:

-valutazione dello sviluppo fisico: in Italia e in Europa in generale l'approccio maggiormente diffuso è quello medico, in particolare la radiografia del distretto mano-polso.

-Le tecniche utilizzate comprendono: esame visivo, effettuato attraverso un'anamnesi, la valutazione di indicatori antropometrici e/o dello sviluppo puberale; la rilevazione del grado di maturazione scheletrica attraverso parametri auxologici;

-la valutazione dello stato di sviluppo dentario.

Va, comunque, sottolineato che la letteratura medico-specialistica <sup>xvi</sup> è concorde nell'affermare che ad oggi non esistono metodi scientifici capaci di determinare con esattezza l'età cronologica di una persona, soprattutto in età critica quale quella degli adolescenti; un esame medico non può fornire che una stima dell'età cronologica di un individuo ed è, per sua natura, soggetto ad un margine di errore quantificabile in un intervallo corrispondente ad almeno due anni superiore o inferiore rispetto all'età rilevata.

## **V. L'accoglienza del minore straniero non accompagnato**

L'ordinamento giuridico italiano prevede all'art. 343 c.c. la **nomina di un tutore** qualora entrambi i genitori siano morti o per altre cause non possano esercitare la potestà.

La competenza è del giudice tutelare, in particolare quello del luogo in cui il minore si trova. Nel caso dei minori stranieri non accompagnati l'apertura della tutela è dunque resa necessaria in ragione dell'effettiva e duratura lontananza dei genitori.

Delicata e fondamentale è la funzione svolta dal tutore, il quale è responsabile per la cura complessiva della persona del minore e lo rappresenta in tutti gli atti civili rappresentandolo nei rapporti con la pubblica amministrazione, inclusi i procedimenti riguardanti la regolarizzazione della sua posizione di soggiorno od il rimpatrio. Il tutore assiste anche il giudice tutelare che deve stabilire, *ex art. 371 c.c.*, il luogo ove il minore deve essere accolto.

Se vi sono parenti del minore in Italia il giudice tutelare ne valuterà l' idoneità all' ufficio tutelare con preferenza rispetto ad altre soluzioni, come previsto dall' art. 348 c.c., altrimenti potrà essere nominato tutore un privato cittadino idoneo all' ufficio od anche una pubblica istituzione.

**L' affidamento del minore viene normalmente disposto dai servizi sociali** ai sensi dell' art. 4, c. 1, L. 184/1983, dietro assenso del tutore o dei genitori stessi, ma resta pur sempre necessario il provvedimento del Giudice tutelare. Resta ovviamente ferma, ma residuale, la possibilità che, in mancanza dell' assenso del tutore e dei genitori, sia invece il Tribunale per i minorenni a disporre l' affidamento ai sensi dell' art. 4, c. 3, L. 184/1983.

E' da escludere che possa essere nominato tutore il direttore o altri tra il personale della struttura che accoglie materialmente il minore, data l' incompatibilità funzionale e di legge di cui all' art. 3, c. 2, L. 184/1983. Nulla vieta, invece, costituendo piuttosto la normalità, che il tutore, specie se parente del minore, lo accolga presso di sé, pur non sussistendo un obbligo in tal senso.

Va, inoltre, segnalata la possibilità che il minore non sia ospitato né presso il tutore né in una struttura di accoglienza, ma presso terzi affidatari.

La presenza di un **parente entro il quarto grado** idoneo ad accogliere il minore presso di sé può escludere la necessità di nomina del tutore, almeno in presenza di un affidamento di fatto o negoziale stipulato con i genitori del minore.

La giurisprudenza è infatti orientata nel senso della non necessità di tale nomina qualora il minore venga affidato ad un parente entro il quarto grado (si veda, ad esempio, Trib. Min. Napoli 26 gennaio 2007)<sup>xvii</sup>.

Secondo una parte degli interpreti, quando l' affidatario sia un parente regolarmente soggiornante in Italia il minore straniero non potrà essere considerato come minore non accompagnato, almeno a partire dalla data iniziale dell' affidamento e per tutta la sua durata, pertanto gli spetterebbe il permesso di soggiorno per motivi familiari e alla maggiore età la sua conversione nei motivi di studio o di lavoro (sul permesso di soggiorno dopo la minore età si tornerà comunque nel corso del terzo capitolo del presente parere)<sup>xviii</sup>.

Aperta la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che – come si è visto – si applica anche al minore straniero non accompagnato, il giudice minorile dovrà però arrestarsi dal pronunciarsi in tal senso ove constati la presenza in Italia di parenti entro il quarto grado che

abbiano un rapporto significativo con il minore e che si offrano di accoglierlo e di accudirlo sino alla maggiore età, apparendo a ciò idonei.

#### **V.a L'adottabilità dei minori stranieri**

L'abbandono, ai sensi della L. 184/1983, indica sia la condizione dell'orfano sia l'inidoneità dei genitori o di altri familiari esercenti la potestà ad occuparsi del minore; inidoneità che in nessun caso potrà essere individuata nell'eventuale situazione di indigenza, magari connessa ad una condizione di irregolarità del soggiorno nella quale si trovi eventualmente il genitore o anche l'intero nucleo familiare.

Nel caso di un minore straniero non accompagnato, l'accertamento della situazione di abbandono richiede ovviamente lo svolgimento di un'attività supplementare.

In particolare, il Tribunale dovrà dare comunicazione allo Stato di appartenenza del minore della presenza in Italia dello stesso, poiché solo in mancanza di un interessamento da parte delle autorità di quello Stato il giudice potrà con buona ragionevolezza restringere l'indagine sulla situazione di effettivo abbandono a ciò che gli risulti attraverso le indagini da lui stesso disposte, adottando misure di protezione non più meramente cautelari e il più delle volte alternative al rimpatrio.

Ciò non significa tuttavia che la richiesta di rimpatrio delle autorità d'origine, esprimendo la volontà di riassumere la protezione del minore medesimo, sia in ogni caso idonea a precludere la configurabilità di una situazione di abbandono e risulti perciò necessariamente ostativa alla dichiarazione di adottabilità, sia perché lo Stato straniero deve offrire una qualche affidabilità circa l'effettiva volontà e possibilità di protezione del fanciullo momentaneamente presente in Italia, sia perché la misura di protezione che attende il minore in caso di rimpatrio potrebbe essere per lui assai meno vantaggiosa, specialmente se, presumendone lo stato di abbandono, sia in concreto ipotizzabile non solo la dichiarazione dell'adottabilità ma il suo effettivo inserimento in una famiglia.

#### **V.b Buone pratiche**

Le procedure per l'identificazione (trattate nel paragrafo n. 1 del parere) e l'accoglienza (trattate nel presente paragrafo) dei MSNA sono state ordinate in maniera organica nell'intesa di data 14 maggio 2012 tra la Prefettura di Bergamo, la Questura di Bergamo, il Tribunale per i

Minorenni di Brescia, il Giudice Tutelare di Bergamo e il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo.

La citata intesa scandisce nel modo seguente le procedure operative di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati:

**Identificazione:**

a. il minore intercettato sul territorio potrà essere accompagnato in Questura per effettuare l'identificazione mediante foto segnalamento ed impronte. Per la Questura l'ufficio di riferimento è l'Ufficio Minori presso la Divisione Anticrimine; per i Carabinieri gli Uffici dei rispettivi Comandi. Il minore dovrà quindi essere accompagnato presso questi uffici di polizia, che attiveranno le idonee procedure volte all'accertamento dell'effettiva identità dello stesso.

b. Qualora non risultino denunce di scomparsa, l'autorità giudiziaria emetterà ordinanza *ex art. 403 c.c.*, mentre l'organo di polizia rilascerà un verbale di affidamento indicante le generalità del minore ed il luogo preciso del ritrovamento; l'autorità che assume i provvedimenti di cui all'art. 403 c.c. segnala, se ritenuto opportuno, al servizio sociale competente la situazione.

**Segnalazione:**

a. I servizi sociali segnaleranno la presenza del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Questura. Prima dell'abrogazione della legge che l'ha istituito, anche il Comitato Minori Stranieri (ora soppresso) riceveva la segnalazione da parte dei servizi sociali.

b. Il Tribunale per i Minorenni emana il provvedimento con invio per competenza ed apertura della tutela al Tribunale ordinario.

c. Nomina del tutore.

d. Rilascio del primo permesso di soggiorno.

e. Conversione del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età.<sup>xix</sup>

**V.c Il minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale**

Molti paesi e tra essi l'Italia, pur prevedendo delle procedure per determinare lo *status* di rifugiato, non tengono solitamente in considerazione la particolare situazione dei minori non accompagnati.

Considerando gli effetti che un soggiorno prolungato in un campo profughi (centro di accoglienza) può generare sullo sviluppo fisico e psicologico dei bambini, la determinazione dello status di rifugiato o qualunque decisione per il bene del bambino deve essere presa rapidamente.<sup>xx</sup>

Il minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale è il minore che è fuggito dal proprio paese in quanto:

- vittima di persecuzioni individuali per motivi politici, religiosi, etnici o sociali;
- vittima di sfruttamento sessuale o lavorativo;
- in pericolo di subire gravi danni derivanti da condanne a morte, torture o maltrattamenti;
- allontanatosi per sottrarsi a conflitti interni o internazionali <sup>xxi</sup>.

Le garanzie per i minori non accompagnati che hanno espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale sono contenute nell'art. 19, D. Lgs. N. 25/2008, attuativo della Direttiva n. 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

L'articolo appena citato prevede che a tali minori venga fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda, con un coinvolgimento diretto del tutore in ogni fase della procedura per l'esame dell'istanza.

Qualora sussistano dubbi in ordine all'età, il minore può essere sottoposto con provvedimento del giudice (con il suo consenso o con quello del suo rappresentante legale) ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età.

Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visite e sulle conseguenze della visita stessa ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto da parte del minore di sottoporsi alla visita medica non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 19, D. Lgs. 25/2008 prevede anche per il minore la partecipazione al colloquio personale; allo stesso deve essere garantita adeguata informazione sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquio personale.

La garanzie per i minori richiedenti protezione internazionale sono state riprese anche nel recente Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino III), ove vengono affermati all'art. 6 i seguenti principi:

-gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure;

-nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: la possibilità di ricongiungimento familiare; il benessere e lo sviluppo sociale del minore; le condizioni di sicurezza; l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;

-lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

## **VI. Il permesso di soggiorno durante e dopo la minore età**

La norma di riferimento è quella di cui all'art. 19, c. 2, lett. a), T.U.I., che prescrive il **divieto di espulsione** degli stranieri minori di diciotto anni di età, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Si tratta di una misura prevista a protezione dei minori derogabile solo di fronte alle espulsioni di cui all'art. 13, c. 1, T.U.I., in base al quale su richiesta del Ministero dell'Interno il Tribunale per i Minorenni, cui è sempre riservata ogni decisione nei confronti dei minori, può disporre l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Al minore straniero non accompagnato viene rilasciato, ai sensi dell'art. 28, D.P.R. 394/99, un **permesso di soggiorno per minore età**.

In realtà, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 23 dicembre 1999, tale permesso andrebbe rilasciato soltanto qualora si verificano situazioni non riconducibili ad altre tipologie di soggiorno già previste dalla normativa in vigore (ad esempio motivi familiari, adozione, affidamento). Qualora il minore dovesse beneficiare di un affidamento o di una tutela, egli dovrebbe vedersi applicata la disposizione di cui all'art. 29, c. 2, T.U.I., che lo equipara ad un figlio e, conseguentemente, vedersi rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Ai sensi dell'art. 32, c. 1-*bis*, T.U.I., il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, **al compimento della**

**maggiore età**, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2, L. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (le cui funzioni, in seguito all'abolizione dello stesso per effetto dell'art. 12, c. 20, D. L. n. 95/2012, sono state ora affidate alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione), ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale. In quest'ultimo caso l'ottenimento del permesso di soggiorno è altresì subordinato alla prova che il minore, al momento del compimento della maggiore età, fosse presente sul territorio nazionale da almeno tre anni; alla documentata disponibilità di un alloggio; alla documentata frequentazione di corsi di studio o all'esercizio di un'attività lavorativa remunerata ovvero alla disponibilità di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

#### **VII. L'autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 18, C. 6, T.U.I. dello straniero sottoposto ad esecuzione penale durante la minore età**

Il principale strumento normativo volto a favorire, attraverso la regolarizzazione del soggiorno, il percorso educativo e riabilitativo realizzato con il ragazzo straniero sottoposto ad esecuzione penale è costituito dall'art. 18, c. 6, T.U.I., ai sensi del quale il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

La lettera della legge è stata interpretata estensivamente da dottrina<sup>xxii</sup> e giurisprudenza<sup>xxiii</sup> nel senso di ricomprendervi anche quelle ipotesi nelle quali il minore straniero, comunque sottoposto a provvedimenti di giustizia minorile, sia stato sottoposto a misure alternative alla detenzione oppure alla "messa in prova".

La menzionata norma di cui all'art. 18, c. 6, D. Lgs. 286/1998, può essere applicata anche ai minori stranieri cui viene affidato il timone della barca utilizzata per l'approdo in Italia (cd. baby scafisti).



Recentemente infatti la stampa ha evidenziato che, soprattutto dopo l'inizio dell'Operazione Mare Nostrum, sono sempre più frequenti i casi in cui lo scafista altro non è che un minorenni proveniente da una famiglia poverissima e assoldato per poco denaro.

Nella maggior parte dei casi il baby scafista ha i requisiti per ottenere la protezione internazionale.<sup>xxiv</sup>

In questi casi gioca ovviamente un ruolo fondamentale l'Autorità giudiziaria, che dovrà valutare attentamente la sussistenza di eventuali cause di giustificazione idonee ad escludere la punibilità per tali minori relativamente al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o altre fattispecie criminose, evitando agli stessi il lungo e complicato percorso riabilitativo di cui all'art. 18, c. 6, T.U.I.

### **VIII. Considerazioni Conclusive**

Da quanto esposto può trarsi la conclusione che proprio ai partire dai minori stranieri – i soggetti più deboli e maggiormente meritevoli di tutela - sia ormai indispensabile porre la massima attenzione alla predisposizione di procedure certe, celeri e costanti a garanzia dell'inderogabile, fondamentale tutela dei diritti umani.

Questo è un preciso dovere delle Istituzioni, la cui osservanza va reclamata, fin da quelle del territorio (Comuni, Questure e Tribunali) in cui il minore straniero si trova.

L'inosservanza, infatti, mette a rischio il primo ed assoluto bene che è la vita della persona ed espone lo Stato a procedure di infrazione per la violazione delle norme dell'Unione Europea<sup>xxv</sup> ed al risarcimento del danno subito da chi è stato ingiustamente privato della sua libertà personale.

Di recente la responsabilità dello Stato (Ministero dell'Interno) è stata riaffermata (nonostante la revoca in autotutela del provvedimento di espulsione) dalla **Suprema Corte di Cassazione (ordinanza VI Sez. 30 luglio 2014 n. 17407)**<sup>xxvi</sup> che sanziona, annullandoli, sia il provvedimento di espulsione che quello di trattenimento presso il CIE sotto il profilo della "*manifesta illegittimità originaria*", in quanto assunto nonostante la conoscenza dell'effettiva identità dello straniero e senza aver tenuto nella giusta considerazione le sue dichiarazioni, senza aver adeguatamente valutato la validità e l'efficacia del documento di identità e del permesso di soggiorno e senza aver considerato la presenza di un figlio minorenne, circostanza che avrebbe dovuto indurre le autorità italiane a valutare con la massima cautela i rischi di un rimpatrio.

Questa decisione conferma che ogni violazione dei diritti umani non può essere considerato un fatto occasionale, contingente e solo eticamente riprovevole ma è una vera e propria violazione della legalità. Violazione contestata ed accertata in giudizio più volte davanti a Corti interne, dell'UE ed internazionali.

Lo Stato italiano, dall'interno delle sue istituzioni, ha il dovere di porre fine a questa illegalità assumendo a principio il carattere indivisibile ed inviolabile dei diritti umani.

Cominciando dai bambini!

---

<sup>i</sup> [www.dataninja.it](http://www.dataninja.it) The Migrants file: liberamente accessibili dal sito dell'inchiesta di dieci giornalisti di sei paesi europei ottenuta incrociando i due database più ampi delle vittime dell'immigrazione verso l'Europa (Fortress Europa di Gabriele del Grande e United for Intercultural Action) e premiata con il Data Journalism Awards 2014.

In questo inizio XXI secolo sono stimate 23 mila vittime, più del 50% delle stime ufficiali. L'articolo Migranti, la guerra del Mediterraneo è pubblicato su L'Espresso. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al supporto dello European Cross-border Grant Programme di JournalismFund.eu .

<sup>ii</sup> *Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di migranti*, Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di data 10 luglio 2014. Vedi

[http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stamp/notizie/immigrazione/2014\\_07\\_24\\_immigrazione\\_Varato\\_il\\_Piano\\_Nazionale\\_per\\_fronteggiare\\_il\\_flusso\\_straordinario\\_di\\_migranti.html](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/notizie/immigrazione/2014_07_24_immigrazione_Varato_il_Piano_Nazionale_per_fronteggiare_il_flusso_straordinario_di_migranti.html).

<sup>iii</sup> Frontex, *Annual Report Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights 2013*, Varsavia 2014, pp. 9-10 e 17-20.

<sup>iv</sup> UNHCR, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia*, UNHCR The Un Refugee Agency – Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati Rappresentanza per il Sud Europa, Roma marzo 2014.

<sup>v</sup> Ballerini, *La vita ti sia lieve*, editore Melampo, 2013 con il patrocinio di Amnesty International, pag. 29.

<sup>vi</sup> Proposta di legge n. 1658 presentata il 4.10.2013, *“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.2 86 e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*.

<sup>vii</sup> Operativa dal 2005 Frontex, Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa nei confini esterni degli Stati Membri dell'Unione Europea, promuove, coordina e sviluppa la gestione dei confini europei in linea con la Carta dei diritti fondamentali UE ed applicando il concetto di Gestione Integrata dei Confini.

Il Forum Consultivo sui Diritti Fondamentali, creato nel 2011, ha l'incarico di *“...assistere il Direttore Esecutivo e il Consiglio di Gestione nelle questioni dei diritti fondamentali”*.

Frontex ha consegnato al Forum Consultivo una bozza del Programma di Lavoro 2014.

Il Forum ha redatto il Report annuale 2013 criticando il lavoro svolto dall'Agenzia per non aver seguito la raccomandazione sui diritti fondamentali avendo errato nel ritenere che quest'argomento era piuttosto di competenza degli Stati Membri e valutando altresì il Programma di Lavoro 2014 presentato da Frontex, che non elabora un metodo d'implementazione né prevede il carattere prioritario delle attività di protezione dei diritti fondamentali.

Il Forum prescrive a Frontex di implementare una Strategia per i Diritti Fondamentali in base ad un Piano d'Azione per i Diritti Fondamentali che sia in grado di coprire un territorio più ampio ed istituendo quattro gruppi di lavoro:

1. Gruppo di lavoro sulle Operazioni Congiunte di Frontiera (UNHCR)
2. Gruppo di lavoro sulle Operazioni di Rimpatrio (CCME)
3. Gruppo di lavoro sulle Analisi di Rischio (AI EIO)

---

#### 4. Gruppo di lavoro sulla Formazione (EASO)

<sup>viii</sup> **Rapporto dell'UNHCR Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati del marzo 2014.** In particolare, cfr. a pag. 19 l'elenco delle criticità riscontrate (per il mancato rispetto del superiore interesse, la mancanza del consenso informato, la non applicazione del principio del dubbio fondato ecc.) e l'invito alle istituzioni ad attuare il procedimento uniforme e ad osservare le raccomandazione, pagg. 22 e ss.

<sup>ix</sup> Art. 3 Convenzione dei diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989, ratificata con legge 22.5.1991 n.176.

Art. 33 Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990.

<sup>x</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Divisione IV, *Report nazionale minori stranieri non accompagnati*, aggiornato al 31 luglio 2013. Vedi [http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori\\_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2031-07-2013.pdf](http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2031-07-2013.pdf) in *UNHCR The Un Refugee Agency – L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia/ 2014.*

<sup>xi</sup> Apolidia: derivato da *apolide*, persona che, avendo perduto la cittadinanza di origine e non avendone assunta alcun'altra, non è cittadino di alcuno stato.

<sup>xii</sup> UNICEF, *Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity*, 2010. Per approfondimenti vedi [http://www.unicef.org/publications/index\\_55740.html](http://www.unicef.org/publications/index_55740.html).

<sup>xiii</sup> Save the Children, *DOSSIER MINORI MIGRANTI IN ARRIVO VIA MARE 2013*, Roma dicembre 2013, pp. 4-6. Per approfondimenti vedi [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_pubblicazioni/img226\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img226_b.pdf).

Col supporto di Papa Francesco, di Bulgari e la collaborazione della Caritas, Save the Children ha realizzato un progetto per i minori migranti sull'isola di Lampedusa allestendo degli "Spazi a Misura di Bambino", 2 grandi tende all'interno della Casa della Fraternità della parrocchia di San Gerlando. I bambini sono stati seguiti da educatori e da una mediatrice culturale di madrelingua araba dell'Organizzazione e da volontari coordinati dalla Caritas, con attività ricreative, che hanno aiutati i bimbi a superare i traumi subiti. Gli Spazi hanno ospitato in un mese più di 300 bambini, per la maggior parte siriani, arrivati sull'isola con uno o entrambi i genitori. Al momento della loro partenza dall'isola sono anche stati distribuiti ai bambini (0-12 anni) 200 zaini contenenti indumenti caldi e differenziati per età. Cit. in Save the Children, *DOSSIER MINORI MIGRANTI IN ARRIVO VIA MARE 2013*, cit., p. 10.

<sup>xiv</sup> L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) intende per "minori non accompagnati" quei minori, separati da entrambi i genitori e da altri parenti, e sono privi delle cure di un adulto che – per legge o per consuetudine –, abbia tale responsabilità. "Minori separati" sono invece coloro che sono separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro, per legge o consuetudine, ma non necessariamente da altri parenti.

<sup>xv</sup> Save the Children Italia in [http://asgi.it/public/parser-download/save/1\\_00\\_09\\_protocollo-ascone-pdf](http://asgi.it/public/parser-download/save/1_00_09_protocollo-ascone-pdf),

<sup>xvi</sup> Un'ampia rassegna nel Rapporto UNHCR del marzo 2014 pagg.15 e ss.

<sup>xvii</sup> La dottrina sembra invece essere dell'opinione che non solo debba comunque essere aperta la procedura di tutela, ma che, pure nel caso di una conferma del collocamento del minore presso il parente affidatario, debba essergli nominato un tutore (si tratti o meno del medesimo parente affidatario) e debba sempre essere verificata dal giudice l'opportunità di detto affidamento al parente (in tal senso, MOROZZO DELLA ROCCA P., *Manuale breve di diritto dell'immigrazione*, 2013, p. 158).

<sup>xviii</sup> In tal senso, MIAZZI L., PERIN G., *Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri*, in "Dir. Imm. e citt.", 2009, pp. 183 ss..

<sup>xix</sup> Il documento è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia – Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto: [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_5\\_2\\_3.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_2_3.wp).

<sup>xx</sup> Per approfondimenti, si veda, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, Ginevra 1994 UNHCR, cap. 8 "Legal status":

[http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/refugee\\_children\\_guidelines\\_on\\_protection\\_and\\_care.pdf](http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/refugee_children_guidelines_on_protection_and_care.pdf).

<sup>xxi</sup> La Convenzione ONU del 1951 e il Protocollo del 1967 che prevedono le Procedure e i Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato non contengono specifiche disposizioni riguardanti lo status di rifugiato per i minori.

L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha predisposto delle linee guida per determinare lo status di rifugiato del minore: in tali linee guida si affronta, tra l'altro, la questione del livello di sviluppo e maturità mentale del minore non accompagnato, soprattutto se si tratta di bambini al di sotto dei 16 anni, solitamente considerati non sufficientemente maturi. La maturità mentale di un minore però deve essere determinata anche alla luce della sua esperienza personale, familiare e culturale. Se un minore non accompagnato si trova all'interno di un gruppo di profughi, ciò indica che – essendo membro di quel gruppo – è profugo lui stesso. Le linee guida redatte dall'UNHCR non sono esaustive né complete, soprattutto considerando l'impossibilità di analizzare tutti i casi di rifugiati nel mondo. Ogni caso, infatti, varia in base alle condizioni del paese d'origine e a fattori personali specifici relativi al singolo richiedente asilo. La determinazione dello status di rifugiato non è assolutamente un processo meccanico e di routine, ma richiede piuttosto conoscenza, formazione ed esperienza specifiche e un'approfondita comprensione della particolare situazione del richiedente asilo.

---

---

Per approfondimenti, si veda, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 1979/riedito Gennaio 1992. Ginevra: UNHCR, punti 203-222.

<http://www1.umn.edu/humanrts/instate/refugeehandbook.pdf>.

<sup>xxii</sup>L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) intende per "minori non accompagnati" quei minori, separati da entrambi i genitori e da altri parenti, e sono privi delle cure di un adulto che – per legge o per consuetudine –, abbia tale responsabilità. "Minori separati" sono invece coloro che sono separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro, per legge o consuetudine, ma non necessariamente da altri parenti.

<sup>xxiii</sup> Così, ad esempio, Trib. Min. Trieste, Uff. GIP, n. 197/2005.

<sup>xxiv</sup> Si veda, ad esempio, l'articolo sul blog de Il Fatto Quotidiano scritto da Francesco Piobbichi, operatore sociale impegnato nel

Progetto Mediterranean Hope: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/29/immigrazione-quando-lo-scafista-e-minorenne/1075222/>.

<sup>xxv</sup> Art. 24 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; art. 3 Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime.

<sup>xxvi</sup> Si richiama la sentenza CEDU 8 febbraio 2011, ricorso n. 12921 del 2004, causa Seferovic contro Italia, ed i precedenti Cass. S.U. 9596/2012 e 22788/2012 sul risarcimento del danno per la materiale privazione della libertà personale conseguente ad un provvedimento di trattenimento illegittimo.